

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisioni della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 giugno 2021 nei procedimenti R 1295/2020-4, R 1296/2020-4, R 1298/2020-4, R 1299/2020-4, R 1302/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare e revocare le decisioni impuginate;
- sostenere e riconoscere la legittima titolarità dei marchi oggetto della domanda come proprietà intellettuale della ricorrente;
- condannare le controparti alle spese sostenute nei presenti procedimenti.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli da 101 a 106 TFUE;
- violazione degli articoli da 19 a 29 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione del considerando 7 e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.

Ricorso proposto il 31 agosto 2021 — QN / Commissione

(Causa T-531/21)

(2021/C 462/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: QN (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocate)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta di non promuovere il ricorrente, come risultante dalla pubblicazione in data 12 novembre 2020 della comunicazione amministrativa n. 32-2020 che ha concluso l'esercizio annuale di promozione 2020 e che riporta un elenco di promozione su cui non compare il nome del ricorrente;
- annullare altresì, nella misura necessaria, la decisione del 1° giugno 2021 della convenuta, che ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione di non promuoverlo;
- ordinare il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;
- ordinare alla convenuta, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre una copia anonimizzata del verbale della riunione con il comitato paritetico di promozione, nonché del verbale della riunione tra i rappresentanti del comitato centrale del personale e il direttore generale di DG TAXUD;
- condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione della Commissione C(2013) 8968 final del 16 dicembre 2013.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle regole di obiettività e d'imparzialità.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, nonché dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

Ricorso proposto il 9 settembre 2021 — Worldwide Brands / EUIPO — Guangdong Camel Apparel (CAMEL CROWN)

(Causa T-562/21)

(2021/C 462/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland (Colonia, Germania) (rappresentanti: J. Gracia Albero e R. Ahijón Lana, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guangdong Camel Apparel Co. Ltd (Foshan City, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CAMEL CROWN — Domanda di registrazione n. 17 882 201

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 giugno 2021 nei procedimenti riuniti R 159/2020-5 e R 184/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall'interveniente e ha parzialmente respinto il ricorso presentato da tale parte, consentendo la registrazione del marchio contestato per i prodotti indicati nelle classi 24 e 28;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento, incluse quelle relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla quinta commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 settembre 2021 — Copal Tree Brands / EUIPO — Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE)

(Causa T-572/21)

(2021/C 462/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Copal Tree Brands, Inc. (Oakland, California, Stati Uniti) (rappresentante: B. Niemann Fadani, avvocato)